

Articolo 25

Aziende delle regioni turistiche e centri commerciali rispondenti ai bisogni del turismo internazionale

- ¹ Alle aziende delle regioni turistiche, rispondenti ai bisogni specifici dei turisti, e alle persone in esse occupate per il servizio alla clientela si applicano durante la stagione l'articolo 4 capoverso 2, per tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 1 e 14 capoverso 1.
- ² Sono considerate aziende delle regioni turistiche le aziende situate in località che offrono cure, sport, escursioni e soggiorni di riposo per le quali il turismo svolge un ruolo essenziale e soggiace a forti fluttuazioni stagionali.
- ³ Ai centri commerciali rispondenti ai bisogni del turismo internazionale si applicano durante tutto l'anno l'articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica e l'articolo 12 capoverso 1.
- ⁴ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce, su richiesta dei Cantoni, i centri commerciali secondo il capoverso 3. A tal riguardo devono essere adempiute le seguenti condizioni:
 - a. l'offerta di merci nel centro commerciale è destinata al turismo internazionale e comprende, nella maggior parte dei negozi che si trovano nel centro commerciale, principalmente articoli di lusso, in particolare nei settori dell'abbigliamento e delle calzature, degli accessori, degli orologi e dei gioielli nonché dei profumi;
 - b. la cifra d'affari globale del centro commerciale e la cifra d'affari della maggior parte dei negozi che si trovano nel centro commerciale sono realizzate essenzialmente grazie alla clientela internazionale;
 - c. il centro commerciale si trova:
 1. in una regione turistica secondo il capoverso 2, o
 2. a una distanza di 15 chilometri al massimo dal confine svizzero e nelle immediate vicinanze di un raccordo autostradale o di una stazione;
 - d. i lavoratori ricevono per il lavoro domenicale compensazioni che superano quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Campo d'applicazione per quanto riguarda le aziende delle regioni turistiche (capoversi 1 e 2)

Per beneficiare delle disposizioni speciali di cui all'articolo 25 capoverso 1 OLL 2 le aziende devono essere situate in località o regioni per le quali il turismo svolge un ruolo essenziale. Devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

- l'afflusso di turisti deve essere tale da svolgere per la località o la regione un ruolo economico essenziale. In altri termini, il prodotto sociale lordo della località o dell'intera regione deve essere realizzato in misura significativa grazie al turismo. Per ulteriori indicazioni in merito si rinvia alla decisione del Tribunale federale 2C_10/2013;
- l'afflusso di turisti è soggetto a chiare fluttuazioni stagionali;

- i turisti che si recano nella località o nella regione cercano riposo, distensione, divertimento, attività sportive, ispirazione culturale o artistica;
- le aziende propongono una gamma di beni e servizi che rispondono ai bisogni specifici dei turisti (guide turistiche, souvenir, specialità locali, ecc.). Il Tribunale federale ha stabilito, nella decisione 2A.578/2000, che rientra in tale categoria anche una gamma di beni che soddisfa i bisogni di base della popolazione (ad es. bevande, cura e igiene personale, ecc.). Per stabilire se la gamma di beni e servizi risponde «ai bisogni specifici dei turisti» occorre basarsi sull'impressione generale fornita dall'assortimento dell'azienda. Occorre inoltre verificare fino a che punto i bisogni dei turisti possono essere soddisfatti in altro modo, il che dipende anche dal tipo di turismo. Il Tribunale federale ha ad esempio ritenuto che nelle Franches-Montagnes il campeggio svolge un ruolo importante e che pertanto, in caso di arrivo durante il fine settimana (dopo la chiusura dei negozi), sussiste il bisogno di acquistare sul posto beni di prima necessità (sentenza 2A.612/1999, cfr. anche decisioni del Tribunale federale 2C_379/2013 e 2C_10/2013).

Sono contemplati dal presente articolo i lavoratori direttamente o indirettamente al servizio della clientela. In un negozio di sport, ad esempio, nel quale il cliente si reca per acquistare un paio di sci, il campo d'applicazione del presente articolo non comprende soltanto il personale di vendita bensì anche il collaboratore che si occupa di preparare gli sci (attacchi, sciolina, ecc.) in funzione dei bisogni di sicurezza e di comfort del cliente.

Campo d'applicazione per quanto riguarda i centri commerciali rispondenti ai bisogni del turismo internazionale (capoverso 4)

Le disposizioni speciali di cui al capoverso 3 si applicano ai centri commerciali rispondenti ai bisogni del turismo internazionale. Sono contemplati

unicamente i centri commerciali e non le singole aziende. Un centro commerciale è un complesso edilizio omogeneo nel quale si concentrano sotto lo stesso tetto numerosi negozi. Concretamente ciò significa che è prevista una gestione unitaria e una strategia di marketing comune.

La facoltà di stabilire quali centri commerciali rispondono ai bisogni del turismo internazionale compete al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Tali centri sono designati in un'ordinanza dipartimentale. Il DEFR interviene tuttavia soltanto su richiesta del Cantone interessato, che deve dapprima esaminare se i criteri previsti al capoverso 4 lettere a-d sono soddisfatti. Qualora non lo fossero, spetta al Cantone emanare una decisione negativa in tal senso.

Un centro commerciale può essere designato come centro commerciale che serve il turismo internazionale soltanto se adempie in modo cumulativo i seguenti criteri.

- L'offerta di merci è destinata al turismo internazionale e comprende, nella maggior parte dei negozi che si trovano nel centro commerciale, principalmente (ossia per più della metà - di norma bisogna basarsi sulle superfici di vendita) articoli di lusso (*lett. a*). Spesso si tratta di articoli di marca di lusso nei settori dell'abbigliamento e delle calzature, degli accessori, degli orologi e dei gioielli nonché dei profumi. Questa lista non è tuttavia esaustiva. Per valutare se si tratta effettivamente di articoli del settore del lusso o appartenenti al segmento premium si può ad esempio vedere se sono caratterizzati da una bassa densità di distribuzione. Spetta all'autorità cantonale competente stabilire nel singolo caso se i prodotti in vendita soddisfano questa condizione.
- Sia la cifra d'affari globale del centro commerciale interessato sia quella della maggior parte dei negozi che si trovano in tale centro sono realizzate essenzialmente grazie alla clientela internazionale (*lett. b*). La prova deve fornirla il centro commerciale in questione. Può essere considerata essenziale anche una percentuale della cifra

Indicazioni relative all'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro

Sezione 3: Categorie di lavoratori e di aziende assoggettate
Art. 25 Aziende delle regioni turistiche e centri commerciali rispondenti ai bisogni del turismo internazionale

OLL 2

Art. 25

d'affari inferiore al 50%, ma sicuramente non il 10%. Siccome nel momento in cui viene presentata la domanda di inclusione nell'ordinanza del DEFR i centri commerciali non possono in linea di principio occupare personale la domenica, la base di calcolo sarà la cifra d'affari realizzata nei giorni feriali (dal lunedì al sabato). Per quanto riguarda il periodo di calcolo, per i centri commerciali esistenti occorre basarsi in generale sulla cifra d'affari di un intero anno in modo da disporre di dati affidabili. Il periodo preso in considerazione per i centri nuovi, invece, può essere più breve ma non inferiore a tre mesi.

- Il centro commerciale si trova in una regione turistica secondo il capoverso 2, ossia in una località che offre cure, sport, escursioni e soggiorni di riposo per le quali il turismo ha importanza essenziale, oppure a una distanza massima di 15 chilometri dal confine svizzero e nelle immediate vicinanze di un raccordo autostradale o di una stazione (*lett. c*). Per quanto riguarda i 15 chilometri al massimo dal confine svizzero bisogna prendere in considerazione i chilometri in linea d'aria. Per la valutazione è pertanto determinante una fascia di 15 chilometri lungo la frontiera svizzera.
- I lavoratori interessati ricevono per il lavoro domenicale compensazioni che superano quanto previsto dalle disposizioni di legge (*lett. d*). Può ad esempio essere concesso per il lavoro domenicale un riposo compensativo più lungo di quello previsto all'articolo 20 capoverso 2 LL.

Disposizioni speciali per le aziende delle regioni turistiche (capoverso 1)

Premessa

Le seguenti disposizioni speciali sono applicabili unicamente durante la stagione turistica. Nella bassa stagione si applicano solamente le disposizioni della legge e dell'ordinanza 1.

Articolo 4 capoverso 2

Le aziende delle regioni turistiche possono occupare senza autorizzazione ufficiale lavoratori la domenica per il servizio alla clientela. A seconda della definizione di lavoro diurno, serale e notturno, il lavoro non può iniziare prima delle 5.00 e non può terminare dopo le 24:00. I singoli lavoratori possono tuttavia essere occupati per al massimo 12 ore e mezzo, che devono essere comprese in un intervallo di 14 ore, incluse le pause e le eventuali ore di lavoro straordinario.

Articolo 8 capoverso 1

Il lavoro straordinario è autorizzato la domenica per due motivi: da un lato, questa giornata rappresenta, nel settore turistico, un giorno di lavoro normale e, dall'altro, la cifra d'affari più elevata viene generalmente realizzata di domenica. Il lavoro straordinario così prestato deve essere compensato nel corso delle 14 settimane successive con un congedo di uguale durata.

Articolo 12 capoverso 1

Il datore di lavoro deve accordare ai lavoratori 26 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno, ma per ogni trimestre deve esserne concessa almeno una.

Articolo 14 capoverso 1

La semigiornata libera settimanale di 8 ore, da accordare immediatamente prima o dopo il riposo quotidiano di 11 ore, può essere cumulata per un periodo di 8 settimane. Ciò significa che il lavoratore può essere occupato per 6 giorni consecutivi durante più settimane sempre che vi acconsenta (art. 21 cpv. 2 LL) e che la corrispondente compensazione gli sia concessa entro il termine di 8 settimane.

Disposizioni speciali per i centri commerciali rispondenti ai bisogni del turismo internazionale (capoverso 3)

Premessa

Poiché la domanda di pacchetti turistici con shopping incluso rimane costante tutto l'anno, le seguenti disposizioni speciali non sono limitate alla stagione turistica come avviene nel caso dell'articolo 25 capoverso 1 OLL 2 ma valgono per tutto l'anno.

Articolo 4 capoverso 2

Cfr. spiegazioni relative alle aziende delle regioni turistiche.

Articolo 12 capoverso 1

Cfr. spiegazioni relative alle aziende delle regioni turistiche.

Relazione con il diritto cantonale

Apertura dei negozi

L'occupazione dei lavoratori è disciplinata dalla legge sul lavoro, mentre l'apertura dei negozi e delle aziende che offrono prestazioni di servizio come pure la conseguente frequentazione da parte del pubblico è retta da disposizioni cantonali o comunali sugli orari di apertura dei negozi o sui giorni di riposo. Se le prescrizioni in materia di apertura dei negozi sono più restrittive della legge sul lavoro, i margini di manovra accordati da quest'ultima non possono essere pienamente sfruttati (art. 71 lett. c LL).

Un'azienda che soddisfa i criteri per essere considerata azienda turistica può impiegare i suoi lavoratori, senza autorizzazione, per 14 ore al massimo, non prima delle 05.00 e non dopo le 24.00 – a seconda della definizione di lavoro diurno e serale – e a condizione che le prescrizioni sull'apertura dei negozi lo consentano.

In assenza di prescrizioni sugli orari di apertura dei negozi si applicano le disposizioni della legge sul lavoro. Conformemente a tali disposizioni, il lavoro notturno è vietato a meno che l'azienda possa dimostrare l'urgente bisogno (art. 27 cpv. 1 OLL 1) o un bisogno particolare del consumatore (v. art. 28 cpv. 3 OLL 1).

Leggi cantonali sul turismo

Diversi Cantoni dispongono di leggi che definiscono più dettagliatamente le nozioni di località o di regione turistica. Va qui osservato che i criteri e le definizioni in esse contenuti non equivalgono sempre a quelli qui utilizzati. Può dunque succedere che una località considerata regione turistica ai sensi della legge cantonale non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 25 OLL 2. In tal caso, occorre determinare se sussiste un bisogno particolare del consumatore (art. 28 OLL 1) che giustifichi la necessità del lavoro domenicale.

Anche l'inverso è possibile: una località o una regione non ritenuta turistica dalla legge cantonale soddisfa i criteri di cui all'articolo 25 OLL 2. In questo caso, la località in questione entra di fatto nel campo d'applicazione dell'articolo citato sempre che le disposizioni cantonali o comunali sugli orari di apertura dei negozi e sui giorni di riposo consentano di mantenere aperte le aziende che operano in tali regioni.